



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 1 del 12/01/2017

Schema di disegno di legge: “Abrogazione lett. b) dell’art.49 della l.r. 15 febbraio 2016, n.1”





Relazione allo Schema di Disegno di Legge intitolato: "Abrogazione lett. b) dell'art.49 della l.r. 15 febbraio 2016, n.1".


La legge regionale 20 maggio 2014 n. 22 *"Riordino delle funzioni amministrative in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e sociale e riforma degli Enti regionali operanti nel settore"* ha trasformando gli Istituti Autonomi Case Popolari in Agenzie per la Casa e l'Abitare (art.6 *"Trasformazione degli Enti regionali"*).

L'art. 8 *"Organi delle Agenzie"* della richiamata L.R. n. 22/2014 individua gli organi delle Agenzie: l'Amministratore Unico, quale legale rappresentante della medesima (art.9 *"L'Amministratore unico"*) e il Collegio dei sindaci (art.10 *"Il Collegio dei sindaci"*).

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti; al Collegio dei sindaci è attribuita la funzione di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione delle Agenzie.

Il comma 4 dell'art. 10 stabilisce che i componenti del Collegio dei sindaci, nominati dal Presidente della G.R., restano in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, anziché cinque anni previsti dalla precedente legge regionale n. 16/2012.

Alla data di approvazione della legge il comma 2 dell'art. 20 *"Norme transitorie e disposizioni finali"* stabiliva che *"Alla data di insediamento dell'Amministratore unico delle agenzie cessano dalle loro funzioni gli organi degli IACP. Il collegio dei sindaci resta in carica sino alla scadenza naturale degli stessi"*. Con l'approvazione dell'art. 49 della legge regionale 15 febbraio 2016 n. 1 il secondo periodo del comma 2 è stato soppresso, estendendo la cessazione delle funzioni anche al Collegio dei sindaci. La soppressione operata dall'art. 49 ha determinato la decadenza di tutti i Collegi sindacali delle ARCA, che, nelle more della nomina dei nuovi collegi, hanno continuato a svolgere l'attività ordinaria nei confronti delle Agenzie. Tale situazione ha impedito la completa attuazione della L.R. n. 22/2014 e in particolare la costituzione in ogni Agenzia dell'Ufficio per la gestione stralcio previsto all'art. 18 *"Ufficio per la gestione stralcio"*, al quale è attribuita la funzione di predisporre la ricognizione di tutto il patrimonio in proprietà e in gestione, di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Agenzia, compresa la gestione speciale e dei contenziosi legali in essere e che, qualora verifichi una situazione di squilibrio finanziario, procede alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente e predispone un piano di risanamento di concerto con la competente Sezione regionale da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione.






Con l'approvazione del presente articolo si conferma la scadenza naturale dell'incarico dei sindaci fissata al momento della loro nomina e si consente agli Amministratori Unici, nella fase di gestione stralcio prevista dall'art. 18 della L.R. n. 22/2014, di avvalersi delle conoscenze acquisite dai revisori dalla data del loro insediamento ad oggi. Si potrà attivare, di concerto con il Collegio dei sindaci, la verifica della situazione finanziaria degli Agenzie e dare avvio ad eventuali piani di risanamento.

Da ultimo si segnala che vengono così risolti diversi contenziosi proposti da parte di alcuni componenti dei Collegi dei Sindaci delle ARCA nei confronti della Regione avverso la soppressione operata dalla L.R. n.1/2016.

Il presente s.d.l. non comporta gli adempimenti di cui al D.Lgs del 23 Giugno 2011, n.118 e ss.m.ii.

L'Assessore

Arch. Anna Maria CURCURUTO



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

Abrogazione lett. b) dell'art.49 della l.r. 15 febbraio 2016, n.1

E' abrogata la lett. b) dell'art. 49 della legge regionale 15 febbraio 2016, n.1 (*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014 n. 22*).

